



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 30/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI A VALERE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore **10:15**, nel Palazzo Comunale nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
BIMBATTI ANDREA		X
RIZZATO LORENZO		X
ZANGIROLAMI MATTEO		X
MANIEZZO MATTIA	X	
DE LUCA ERIKA	X	
BREGOLIN GIULIANA	X	
BALA NADJA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
TOTALE	6	3

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Michela Targa.

Alle ore 10:18 entrano gli assessori Bimbatti Andrea e Zangirolami Matteo.

Alle ore 10:25 entra anche l'assessore Rizzato Lorenzo.

Tutti gli assessori partecipano quindi alla trattazione e alla votazione dell'argomento trattato.

Assume la Presidenza la Dr.ssa Valeria Cittadin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Considerato che il “canone” sostituisce le entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Richiamato l'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

Dato atto che l'art. 1 comma 838 della Legge 160/2019 prevede che *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*

Che l'art. 1 comma 842 della medesima legge definisce la tariffa base giornaliera per le occupazione che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 ad oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati”;

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *“Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito”;*

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2021 sono state apportate le modifiche alle tabelle dei coefficienti di valutazione e alle tariffe giornaliere allegate al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, mantenendo invariato quanto disposto dal Regolamento e dall'allegato della classificazione delle strade in categorie;

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30/12/2021 sono state approvate le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2022, confermate per l'anno 2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/2023 e per l'anno 2024 con Delibera di Giunta n. 438 del 09/11/2023;

Premesso che il Consiglio di Bacino, a seguito di richiesta dell'ufficio Tributi del 02/10/2024 prot. 1058, in data 08/10/2024 (Ns prot. 77208) ha confermato che per l'anno 2024 e 2025 rimangono invariate le tariffe Tarip applicate ai mercati disposte dalla delibera del Comitato di Bacino n. 34/2023 ad oggetto "Approvazione degli indirizzi previsti all'art. 22 – "Utenza Mercatale", comma 3 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale di natura corrispettiva";

Dato atto la Delibera del Consiglio di Bacino n. 34/2023 prevede per le annualità 2024 e 2025 quanto segue:

i) *suddividere i mercati settimanali in due categorie dimensionali, legati alla presenza settimanale di banchi, andando ad individuare le seguenti categorie:*

- *Categoria A: mercati settimanali costituiti in via ordinaria da 15 banchi (o meno), caratterizzati da un minor flusso di presenze e una conseguente potenziale minore produzione di rifiuti;*
- *Categoria B: mercati settimanali costituiti in via ordinaria da un numero di banchi da 16 (o più), caratterizzati da un maggior flusso di presenze e una conseguente potenziale maggior produzione di rifiuti*

ii) *a fronte della diversa produzione potenziale di rifiuti, i banchi di mercato siano suddivisi*

- *Banchi di mercato di beni durevoli*
- *Banchi di mercato di beni deperibili*

iii) *alla luce di quanto fin qui espresso, gli importi unitari sottesi alla valorizzazione dell'importo di cui al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento tariffa puntuale siano valorizzati per l'annualità 2024 e 2025 come di seguito (valori IVA esclusa):*

	Banchi di beni durevoli	Banchi di beni deperibili
Categoria A	30 €/anno/banco	60€/anno/banco
Categoria B	35 €/anno/banco	70 €/anno/banco

Dato atto che gli importi indicati dal Consiglio di Bacino non tengono conto che sia il canone mercatale che il calcolo della Tari hanno come presupposto principale la rilevazione delle tariffe rapportate ai metri quadri di utilizzo;

Premesso che l'art. 9 del vigente Regolamento prevede al comma 2 che il territorio Comunale è suddiviso in n. 3 categorie, centro storico, quartieri periferici e frazioni e che per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa è applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti in seconda categoria si applicano le tariffe del canone nella misura del 85% e per le occupazioni ricadenti in terza categoria si applicano le tariffe del canone nella misura del 70%;

Che il costo del servizio di asporto rifiuti non può essere inserito all'interno delle tariffe del canone mercatale in quanto i dati non sono fra loro comparabili e comporterebbe un aumento ingiustificato per alcuni contribuenti ed il conseguente risparmio per altri, in quanto il canone è rapportato alla superficie di occupazione mentre i dati del Consiglio di Bacino sono considerati a "banco" indipendentemente dalla zona del mercato;

Vista la nota, prot. 1617 del 09/01/2024, con la quale l'Ufficio Commercio ha, tra l'altro, specificato la differenza fra posteggi assegnati e liberi;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/02/2024 ad oggetto "Tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2024, posteggi considerati occasionalmente "liberi" o "non ancora assegnati";

Premesso:

- che un posteggio è da ritenersi "assegnato" qualora vi sia un legittimo titolare in possesso della relativa autorizzazione alla vendita e concessione di occupazione a suolo pubblico, con durata pluriennale;
- che un posteggio è da considerarsi "libero" quando l'attività del titolare del posteggio non risulta più esercitata (per cessazione definitiva dell'attività medesima da parte dell'interessato o

perché tale attività è stata fatta oggetto di procedimenti di decadenza o revoca, salvo il ricorrere nei casi di assenza temporanea legata a circostanze quali malattia del titolare);

- che dalle banche dati relative alle postazioni dei mercati è emerso che sono sempre più numerosi i casi di postazioni da considerare “libere” sia per cessazione definitiva dell’attività che per assenza temporanea;
- che i posteggi che ogni singolo giorno di mercato possono risultare “liberi” sono oggetto di assegnazione durante l’operazione della cosiddetta “spunta” agli operatori “precari”, in base ad apposita graduatoria che determina l’ordine di priorità degli operatori stessi nella scelta del posteggio;
- che ai precari è applicata la medesima tariffa applicata agli operatori del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa;

Che, per le ragioni su esposte, si ritiene opportuno confermare anche per l’anno 2025 le tariffe del canone mercatale dell’anno 2024, comprensive del costo approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo inerente l’asporto rifiuti calcolato a banco per 52 settimane di servizio;

Richiamato l’art. 22, comma 1, del vigente Regolamento secondo il quale *“La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”* ;

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l’assetto della macrostruttura dell’ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l’incarico Dirigenziale per il settore “Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati” a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato disposto l’ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

Rilevato che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell’Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l’incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

FAVOREVOLE;

- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario:

FAVOREVOLE;

Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di approvare per l'anno 2025 le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2025;
4. che le tariffe a valere per l'anno 2025, comprensive del costo dell'asporto rifiuti, dovranno essere applicate anche nel caso di assegnazione del posteggio a seguito di "spunta" in quanto il banco stesso è da considerarsi "libero" a seguito di cessazione definitiva o assenza del titolare;
5. che le tariffe applicate ai precari/spuntisti è la medesima tariffa applicata agli operai del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa e che la componente dell'asporto rifiuti è calcolata in funzione del costo comunicato dal gestore che quantifica un onere rapportato alle 52 settimane a banco;
6. che il versamento del canone deve essere effettuato anche in presenza di importi inferiori ai €. 12,00 in quanto contenute la somma che deve essere riversata alla Società Ecoambiente per il servizio di asporto rifiuti;
7. che il servizio di asporto rifiuti applicato agli "spuntisti" va considerato esclusivamente nel caso in cui trattasi di occupazione di posteggio libero non ancora assegnato e non occasionalmente libero per mancanza temporanea del titolare;
8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale